N. 16 _ 02.10.2013

Ordinary Assist

Fiscal Assist 2013

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

EUROCONFERENCE®

In esclusiva per

TeamSystem®

Normativa

4 Imposta sulle transazioni finanziarie: ritocchi alla disciplina

Prassi

5 Iva: il passaggio alla nuova aliquota del 22%
5 Registro dei revisori legali: nessuna sanzione per i ritardi negli adempimenti
5 Cartella Equitalia: nuove modalità di pagamento
6 Cambio valute (agosto 2013)
6 Versamento della sanzione per decadenza da rateazione: codici tributo
6 Interventi agevolati per efficienza energetica e ristrutturazione edilizia: chiarimenti
6 Studi di settore: risposte ai quesiti
7 Correzione di errori contabili: trattamento fiscale
7 Mercato immobiliare: dati della nota Omi del 2° trimestre 2013
7 Società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012: versamenti Ires/Irap
8 Erogazioni in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi: ambito di applicazione
8 Tributi speciali: presupposto impositivo
8 Emolumenti corrisposti al familiare avente diritto non residente: trattamento fiscale
9 Gasolio per autotrazione: rimborsi sui consumi del 3° trimestre 2013
9 Regime della trasformazione sotto controllo doganale: trasformazione di lingotti di silicio
9 Maggiorazione Irap e addizionale Irpef per Calabria e Molise
10 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

11 S.p.A.: rilevanza delle astensioni e derogabilità dei quorum assembleari
11 S.r.l.: rilevanza delle astensioni e derogabilità dei quorum assembleari
11 S.p.A. e S.r.l.: rilevanza delle astensioni e derogabilità del quorum consiliare
11 Espropriazione forzata e diritto di abitazione
12 Vendita delle cose date in pegno
12 Procura bancaria e inserimento di altro nominativo in c/c bancario: è liberalità indiretta?
12 Contratti di locazione turistici: obbligo di allegare l'APE
12 Società tra professionisti: non può essere utilizzata dagli avvocati

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

13 Società fra professionisti: regime fiscale e previdenziale
13 Società tra professionisti
14 Bonus casa, eco *bonus* e *bonus* mobili
14 Concordato con continuità aziendale: sospensione dell'obbligo di copertura delle perdite
15 Società di persone: forma della decisone di scioglimento anticipato
15 Decisione della società di approvazione della proposta e delle condizioni del concordato
15 Società quotate: i controlli interni
15 Errori in sede di ravvedimento
16 Iva: dichiarazione 2012
16 Trasformazione regressiva: ammessa la riduzione reale del capitale
16 S.r.l.: partecipazioni e limiti al loro trasferimento
17 S.r.l.s.: inderogabilità sostanziale del modello *standard* di atto costitutivo
17 Scissione: attribuzione alla beneficiaria di diritti reali parziali derivati da diritto di piena proprietà del patrimonio della scissa

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

NORMATIVA

Imposta sulle transazioni finanziarie: ritocchi alla disciplina **Modificato il decreto 21/02/13 (attuazione dei commi da 491 a 499, art.1, legge n.228/2012) relativo all'applicazione della Tobin tax.**	***Decreto 16/09/13 (G.U. Serie Generale n.221 del 20/09/13)***

Trasferimento della nuda proprietà dei titoli – l'imposta si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia anche nei casi in cui è trasferita la nuda proprietà dei titoli.

Strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati – in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, è stato stabilito che per prezzo di acquisto s'intende il maggiore tra il valore di esercizio e il prezzo di liquidazione contrattualmente stabilito. Qualora il contratto non faccia riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si assume per prezzo di liquidazione il valore normale ai sensi dell'art.9, co.4 del Tuir.

Titoli che non garantiscono il rimborso del capitale – è stato previsto l'assoggettamento ad imposta delle obbligazioni e dei titoli di debito che non garantiscono il rimborso del capitale e dei diritti di opzione.

Verifica della soglia del 50% - ai fini della verifica dalla soglia del valore sottostante di uno strumento finanziario, rilevante per l'applicazione dell'imposta su derivati e valori mobiliari, occorre fare riferimento:

- alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sempreché non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento;
- alla data di emissione e alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari e i valori mobiliari che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, qualora sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento;
- alla data di sottoscrizione o emissione, e alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari che non sono quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Assegnazioni a fronte di distribuzione di utili – non sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni.

Entrata in vigore delle modifiche – le modifiche entreranno in vigore il 5/10/13, ad eccezione delle novità relative alle obbligazioni e ai titoli di credito, che entreranno in vigore a partire dall'1/01/14.

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

PRASSI

Iva: il passaggio alla nuova aliquota del 22%

Fornite le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che a decorrere dall'1/10/13 gli operatori economici devono applicare. Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art.26, co.1, D.P.R. n. 633/1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà versata nei termini indicati dalla circolare n.45/2011.

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/09/13

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell'Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

- liquidazione mensile:
  - fatturazione ottobre e novembre - versamento acconto Iva 27/12;
  - fatturazione dicembre - termine liquidazione annuale 16/03;
- liquidazione trimestrale:
  - fatturazione quarto trimestre - termine liquidazione annuale 16/03.

Entro i termini indicati dovranno, quindi, essere regolarizzate, ai sensi dell'art.26 D.P.R. n.633/1972, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.

Registro dei revisori legali: nessuna sanzione per i ritardi negli adempimenti

Il termine del 23/09/13 per gli adempimenti della prima formazione del Registro dei revisori legali, prevista dall'art.17 D.M. n.145/2012, è diretto unicamente ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro nella sua fase di impianto; l'accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono possibili anche oltre questa data, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti.

Ragioneria Generale dello Stato, portale della revisione legale, comunicato pubblicato sul sito il 17/09/13

Qualora i revisori legali o le società di revisione legale abbiano riscontrato in fase di accreditamento problematiche di ordine tecnico potranno effettuare le previste comunicazioni anche dopo il 23/09/13, senza compromettere il proprio "*status*" di revisore regolarmente iscritto nel Registro nazionale, né subire l'applicazione di eventuali sanzioni previste dall'art.17, co.4, del D.M. n.145/2012.

Cartella Equitalia: nuove modalità di pagamento

Le cartelle di Equitalia possono essere pagate anche presso i punti vendita Lottomatica e SisalPay, oltre agli sportelli di Equitalia e agli altri canali già attivi sul territorio (banche, tabaccai e Poste).

Equitalia, comunicato stampa del 25/09/13

Nei punti vendita Lottomatica e SisalPay possono essere pagate le cartelle notificate a partire dalla fine di giugno di quest'anno in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla notifica della cartella, sia oltre la scadenza (l'importo è aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive previste dalla legge).

Per trovare i punti vendita si possono consultare i seguenti siti:

- www.lisclick.it (Lottomatica);
- www.sisalpay.it (SisalPay).

I pagamenti presso i punti SisalPay possono essere effettuati in contanti, mentre presso i punti Lottomatica è possibile pagare anche con carte PagoBancomat, carte prepagate Lottomaticard e carte di credito VISA e MasterCard. Le Commissioni di incasso vanno da 1,30 a 2 euro.

Le cartelle possono, inoltre, essere pagate anche con carta di credito o ricaricabile sul sito www.gruppoequitalia.it, cliccando sulla voce "Pagare online", oppure attraverso l'Estratto conto *online*.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Cambio valute (agosto 2013) **Accertate le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, solo per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC, per il mese di Agosto 2013, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.**	***Agenzia delle Entrate, provvedimento n.12076 del 16/09/13***
Versamento della sanzione per decadenza da rateazione: codici tributo **Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione per decadenza da rateazione (art.29, co.1, lett.a) D.L. n.78/2010 "Concentrazione della riscossione nell'accertamento").**	***Agenzia delle Entrate, risoluzione n.57 del 16/09/13***
Interventi agevolati per efficienza energetica e ristrutturazione edilizia: chiarimenti **Forniti chiarimenti su alcune questioni interpretative riguardanti l'applicazione degli interventi agevolati dal D.L. n.63/2013, entrato in vigore il 6/06/13 (miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento). Essi sono:** • **proroga fino al 31/12/13 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con elevazione dal 55% al 65% dell'aliquota della detrazione (la proroga è fino al 30/06/14 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio);** • **detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4/08/13 al 31/12/13 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;** • **proroga fino al 31/12/13 della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di 96.000 euro;** • **ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili, nonché per l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6/06/13 al 31/12/13, fino a un limite massimo di 10.000 euro.**	***Agenzia delle Entrate, circolare n.29 del 18/09/13***
Studi di settore: risposte ai quesiti **Pubblicate le risposte fornite ad alcuni quesiti pervenuti all'Agenzia delle entrate, relativi all'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2012. Essi riguardano, in particolare:** • **la compilazione quadro T – congiuntura economica (ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica);** • **lo studio di settore vg68u (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco) - credito di imposta per il gasolio per autotrazione;** • **la cessazione dell'attività prevalente;** • **le stampe di gerico;** • **gli apprendisti;** • **lo studio ug99u (riguardante, tra le altre, le attività dei servizi di informazione nca e le Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport) – anomalia per l'indicatore di coerenza "valore aggiunto lordo per addetto";** • **gli eventi sismici del maggio 2012 – periodo di non normale svolgimento dell'attività;** • **gli indicatori di normalità e le cause giustificative.**	***Agenzia delle Entrate, circolare n.30 del 19/09/13***

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Correzione di errori contabili: trattamento fiscale **Forniti chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale da applicare, nell'ipotesi in cui, nel rispetto delle indicazioni contenute nei principi contabili, i contribuenti procedano alla correzione di errori contabili derivanti da:** • **mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza;** • **mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza.** **Il documento esamina, in particolare:** **1) la qualificazione degli errori contabili;** **2) il comportamento del contribuente che ha corretto errori contabili in ordine alla imputazione di componenti di reddito;** **3) le modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori;** **4) le modalità di assoggettamento a tassazione del componente positivo;** **5) le ipotesi particolari (omessa imputazione di un componente negativo, omessa rilevazione di un componente positivo e omessa imputazione di un componente negativo e deduzione del componente rilevato quale correzione dell'errore);** **6) gli effetti sulla determinazione del valore della produzione netta;** **7) gli effetti sui termini per lo svolgimento dell'attività di controllo.** **Il principio di competenza risulta, in linea di principio, inderogabile, in quanto risponde all'esigenza di non lasciare il contribuente arbitro dell'imputazione, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi reddituali positivi e negativi.**	***Agenzia delle Entrate, circolare n.31 dal 24/09/13***
Mercato immobiliare: dati della nota Omi del 2° trimestre 2013 **Secondo la nota trimestrale Omi (Osservatorio mercato immobiliare), relativa al periodo aprile-giugno 2013, decelera il *trend* negativo del mercato immobiliare italiano nel 2° trimestre 2013.**	***Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 24/09/13***
Società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012: versamenti Ires/Irap **I soggetti che posticipano l'approvazione del bilancio ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/13 versano il saldo dell'Ires e dell'Irap entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. In caso di bilancio approvato nel mese di settembre 2013, il versamento deve essere effettuato entro il 16/10/13 senza maggiorazione ovvero entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.** **I soggetti che possono posticipare i termini per l'approvazione del bilancio effettuano il versamento della 1° rata di acconto entro i termini per il versamento del saldo mentre, in assenza di una specifica disposizione, i termini di effettuazione del versamento della 2° rata di acconto rimangono quelli fissati dall'art.17, co.3, lett. b), D.P.R. n.435/2001.**	***Agenzia delle Entrate, risoluzione n.59 del 25/09/13***

Il differimento trova applicazione anche per i contributi previdenziali dovuti dai soci delle S.r.l. non trasparenti che siano interessate dalla proroga dei bilanci. I soci determinano, infatti, l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito figurativo proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società e, quindi, possono procedere alla loro corretta determinazione solo successivamente all'approvazione del bilancio della società. Il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie.

Il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti opera anche nei confronti dei soci di società di capitali trasparenti che, in assenza di un bilancio approvato della società, non possono conoscere l'ammontare del reddito di

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

propria spettanza, nonché dei contribuenti che, pur essendo iscritti alle gestioni previdenziali per altra attività, sono soci di società rientranti nella proroga. In tale fattispecie, tuttavia, il socio potrà fruire del differimento dei termini di versamento derivanti dalla dichiarazione dei redditi limitatamente alla quota di versamenti afferente al reddito imputato per trasparenza dalla società che beneficia della posticipazione in argomento.

Erogazioni in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi: ambito di applicazione **Forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'agevolazione di cui all'art.27 legge n.133/1999 alle imprese che pongono in essere erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. L'agevolazione è stata ritenuta applicabile anche nel caso in cui gli aiuti alle popolazioni interessate da eventi di calamità pubblica siano "indiretti".** **L'aiuto può, quindi, anche concretizzarsi in contributi alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che con la ripresa della normale attività contribuiscono al benessere della popolazione residente negli stessi territori. La risposta è sorta a seguito di una richiesta di consulenza giuridica avanzata da un'associazione di categoria che chiedeva se le somme versate dalle imprese all'associazione stessa (da destinare alla concessione di contributi a sostegno dell'attività di ricerca industriale delle imprese, con sede operativa nei comuni colpiti dal sisma, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni dell'attività produttiva) possono considerarsi deducibili a norma dell'art.27 della legge n.133/1999.**	***Agenzia delle Entrate, risoluzione n.58 del 25/09/13***
Tributi speciali: presupposto impositivo **Chiarimenti sul tema dell'applicazione dei tributi speciali in caso di registrazione di atti presentati in originale o in copia autentica, in particolare di pubblicazione di testamenti e contratti di cottimo fiduciario. La questione è stata originata da una richiesta dell'archivio notarile dopo la pubblicazione della circolare n.26/2011, che prevedeva l'esenzione dai tributi speciali in sede di registrazione dei contratti di locazione, sia in presenza di opzione per la cedolare secca, sia senza la richiesta di opzione.**	***Agenzia delle Entrate, risoluzione n.60 del 26/09/13***
Secondo l'Agenzia i cosiddetti *"tributi speciali"* sono destinati a compensare a particolari prestazioni a richiesta e nell'esclusivo interesse di altri Enti e di privati, rese dal personale ovvero sono destinati alla copertura dei costi sostenuti. Il parere espresso dalla direzione Normativa delle Entrate supera la risoluzione n.219/2009, nella parte in cui si afferma che l'emissione di un attestato di avvenuta registrazione, integra il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali.	
Emolumenti corrisposti al familiare avente diritto non residente: trattamento fiscale **Forniti chiarimenti su un quesito relativo alle modalità di tassazione, ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, degli emolumenti corrisposti *ex lege* a titolo di TFR e di indennità sostitutiva di preavviso dal sostituto d'imposta italiano:** • **ad un soggetto non residente in qualità di familiare avente diritto;** • **in ipotesi di decesso del lavoratore dipendente.** **Il sostituto è tenuto non solo sotto il profilo della disciplina interna, ma anche convenzionale, all'applicazione della ritenuta sulla quota parte del TFR e dell'indennità sostitutiva di preavviso, spettanti ex lege e maturati dal coniuge deceduto, in ragione dello svolgimento in Italia, da parte di quest'ultimo, della prestazione di lavoro. L'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla Convenzione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l'imposta italiana.**	***Agenzia delle Entrate, risoluzione n.61 del 26/9/13***

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Gasolio per autotrazione: rimborsi sui consumi del 3° trimestre 2013 **Disponibile all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it il *software* per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali per i consumi di gasolio effettuati tra l'1/07/13 e il 30/09/13 da consegnare al competente Ufficio delle Dogane.**	***Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota n.111659 del 27/09/13***

Termine – la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31/10/13.

Importi rimborsabili - la misura del beneficio è pari a 214,18609 euro per 1.000 litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l'1/07/13 e il 30/09/13.

Aventi diritto - ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio:

1) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
2) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
3) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
4) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Compensazione - i crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 potranno essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 euro.

Mod. F24 - per la fruizione dell'agevolazione deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Prova dei consumi – gli esercenti l'attività di trasporto:

- di persone di cui ai numeri 2), 3) e 4) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- di merci, di cui al numero 1), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Invio telematico delle dichiarazioni - gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre - i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre del 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31/12/14. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art.4, co.3, del DPR n.277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30/06/15.

Regime della trasformazione sotto controllo doganale: trasformazione di lingotti di silicio **Il Comitato Codice Doganale ha espresso avviso favorevole all'accoglimento di un'istanza di trasformazione sotto controllo doganale di lingotti di silicio monocristallini drogati (CNC 2804 6900) da trasformare in wafer di silicio da utilizzare in elettronica (CNC 3818 0010), in quanto per la fattispecie in oggetto sono state ritenute soddisfatte le condizioni economiche. Le conclusioni del Comitato sono valide anche per Autorità doganali diverse dalla richiedente (polacca) che si occupano di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze – concernenti merci di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia - siano presentate all'Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte.**	***Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota n.108629 del 24/09/13***
Maggiorazione Irap e addizionale Irpef per Calabria e Molise **Confermata per Calabria e Molise (anno 2013) l'applicazione delle vigenti maggiorazioni:** • **dell'aliquota dell'Irap nella misura di 0,15 punti percentuali;** • **dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.**	***Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 27/09/13***

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Effetti - la maggiorazione avrà effetto sull'acconto dell'Irap da effettuare a novembre 2013 che dovrà essere determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l'aliquota del 2012, già comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali;
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Dall'importo dovuto su base annuale, calcolato con queste modalità, andrà sottratto quanto versato in occasione della 1° rata, sulla quale la maggiorazione non era applicabile.

L'incremento di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale Irpef, per l'anno d'imposta 2013, produce effetti nell'anno 2014. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2013, oltre a quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2012, applicando l'aliquota maggiorata, pari al 2,03%.

Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate

Sono disponibili*:*

- **l'aggiornamento degli elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2010 delle Associazioni sportive dilettantistiche;**
- **l'aggiornamento dei *cluster* relativi al mese di settembre 2013 (studi di settore);**
- **gli aggiornamenti delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo;**
- **l'aggiornamento dell'elenco dei codici ufficio per il *software* di compilazione dei contratti di locazione;**
- **l'aggiornamento del *software* di compilazione del Modello Unico SC 2013 (versione 1.0.4);**
- **l'aggiornamento della procedura di controllo dei modelli di dichiarazione 2013 (versione 5.0.8);**
- **l'aggiornamento degli elenchi dei riammessi al beneficio del 5 per mille 2008 - Associazioni sportive dilettantistiche a seguito di proroghe;**
- **l'aggiornamento della modulistica Cooperazione informatica - Siatel v.2.0 - Punto Fisco Comuni;**
- **l'aggiornamento dei modelli F24 (versione 3.1.3);**
- **l'aggiornamento delle specifiche tecniche del modello Unico Società di capitali;**
- **l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento;**
- **la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico";**
- **l'aggiornamento del software di compilazione Credito d'imposta per gli investimenti in Sicilia;**
- **l'aggiornamento della procedura di controllo a uso di banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.33);**
- **l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento;**
- **l'aggiornamento del *software* di compilazione "Siria" (versione 2.0.5);**
- **l'aggiornamento del *software* di compilazione "Iris" (versione 2.0.6);**
- **l'aggiornamento del *software* di compilazione Denuncia imposta assicurazioni (versione 1.0.5);**
- **la mini guida su come e quando richiedere l'agevolazione Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;**
- **la guida "Agevolazioni fiscali per disabili";**
- **la versione del *software* 4.00.2 del 30/09/2012 del *software* Docfa che permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".**

Agenzia delle entrate, sul sito dal 16 al 30/09/13

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

DOTTRINA

S.p.A.: rilevanza delle astensioni e derogabilità dei *quorum* assembleari **È legittimo prevedere nello statuto di una S.p.A. che nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, non si tenga conto delle astensioni anche al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art.2368, comma 3, c.c. (astensione per conflitto d'interessi).**	***Consiglio notarile di Milano, Commissione società, massima n.133, pubblicata sul sito il 17/09/13***
S.r.l.: rilevanza delle astensioni e derogabilità dei *quorum* assembleari **È legittimo prevedere nello statuto di una S.r.l. che nel calcolo del *quorum* deliberativo dell'assemblea non si tenga conto delle astensioni volontarie, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva *quorum* deliberativi minimi inderogabili rapportati ad aliquote del capitale sociale.**	***Consiglio notarile di Milano, Commissione società, massima n.134, pubblicata sul sito il 17/09/13***
S.p.A. e S.r.l.: rilevanza delle astensioni e derogabilità del *quorum* consiliare **È legittimo prevedere nello statuto di una S.p.A. o di una S.r.l. che nel calcolo del *quorum* deliberativo del consiglio di amministrazione non si tenga conto anche delle astensioni volontarie.**	***Consiglio notarile di Milano, Commissione società, massima n.135, pubblicata sul sito il 17/09/13***
Espropriazione forzata e diritto di abitazione **Il diritto di abitazione consiste nel diritto di utilizzo di una casa come abitazione limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Se costituito con atto negoziale il diritto è destinato a gravare la proprietà del bene ed opponibile ai successivi acquirenti o aventi causa dal proprietario che abbiano trascritto il proprio titolo successivamente alla sua trascrizione. Il diritto è insuscettibile di ipoteca, di sequestro o pignoramento.** **Il creditore del titolare del diritto di abitazione non può sottoporre ad espropriazione forzata il diritto di abitazione spettante al proprio debitore.** **Il creditore del proprietario di un'immobile su cui gravi un diritto di abitazione (a lui opponibile o meno) può sempre procedere coattivamente nei suoi confronti pignorando la proprietà del bene. L'atto negoziale soggetto a trascrizione *ex* art.2643 n.4, con il quale il proprietario costituisce il diritto di abitazione risulta, infatti:** • **inopponibile al creditore espropriante e, quindi, all'acquirente da vendita forzata, quando trascritto successivamente alla trascrizione del pignoramento.** • **opponibile alla procedura (al creditore pignorante e all'acquirente da vendita forzata) quando trascritto anteriormente al pignoramento, in assenza di iscrizioni ipotecarie anteriori al pignoramento;** • **opponibile o inopponibile al creditore ipotecario avente causa del proprietario che ha iscritto la propria ipoteca in data anteriore al pignoramento, a seconda che la trascrizione dell'atto costitutivo del diritto di abitazione sia o meno anteriore all'iscrizione dell'ipoteca costituita sul bene.** **Le altre questioni analizzate dai notai riguardano:** • **l'individuazione dei destinatari dell'atto di pignoramento e delle modalità di sua trascrizione;** • **la posizione processuale del titolare del diritto di abitazione e gli strumenti di difesa a lui riconosciuti, quando il diritto sia opponibile al creditore espropriante e/o quando non lo sia;** • **l'individuazione delle modalità pratiche con cui dare conto della natura del diritto posto in vendita e dell'eventuale estinzione del diritto di abitazione prevista dall'art.2812 c.c.**	***Consiglio Nazionale del Notariato Studio n.21/2013 pubblicato sul sito il 18/09/13***

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Vendita delle cose date in pegno **Illustrate le modalità di liquidazione previste dall'art.2797 c.c. relativo alla vendita delle cose date in pegno. Il creditore pignoratizio, che detenga il bene dato in garanzia, può soddisfare la sua pretesa economica con due modalità differenti:** **1) può instaurare una esecuzione forzata ordinaria, anche senza eseguire il pignoramento visto che il bene, eventualmente oggetto di esecuzione, è già da lui detenuto;** **2) può, in alternativa, procedere all'esecuzione "privata" prevista dall'art.2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale.** **I notai hanno evidenziato che per intraprendere un percorso esecutivo nel primo caso sarà necessaria la formazione di un titolo esecutivo, mentre nel secondo tale attività non sarà necessaria dovendo procedersi alla mera monetizzazione di un bene già in detenzione del creditore. In quest'ultima ipotesi il creditore, quindi, può procedere alla vendita senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria; la vendita si svolgerà a cura ed istanza del creditore che, all'esito della monetizzazione dei beni dati in pegno, può trattenere il netto dal ricavato della liquidazione.** **Rientrano tra i beni che possono essere oggetto del procedimento di liquidazione previsto dall'art.2797 c.c., al pari di ogni altro bene mobile, così come è stato ritenuto anche dalla giurisprudenza, anche le quote di s.r.l. date in pegno.**	***Consiglio Nazionale del Notariato Studio n.24/2012 pubblicato sul sito il 18/09/13***
Procura bancaria e inserimento di altro nominativo in c/c bancario: è liberalità indiretta? **Analizzata, attraverso lo studio di un caso concreto, la possibile configurazione come liberalità indiretta di una procura che autorizza il prelievo bancario a proprio favore. In particolare, è stato affermato che la procura che autorizza il prelievo bancario a proprio favore, in presenza nel mandato di elementi particolari che rendano evidente la "direzione" liberale del negozio, pur se revocabile, può fungere come mezzo alternativo alla donazione.**	***Consiglio Nazionale del Notariato Studio n.437/2012 pubblicato sul sito il 18/09/13***
Contratti di locazione turistici: obbligo di allegare l'APE **Considerato che la legge n.431/1998 prevede che tutti i contratti di locazione siano stipulati in forma scritta a pena di nullità, rientrano in tale previsione anche i contratti di locazione per finalità turistiche. Anche a tali contratti, pertanto, deve essere allegato, a pena di nullità, l'attestato di prestazione energetica.** **È stato evidenziato, infine, che la prestazione energetica dell'edificio deve essere indicata negli annunci di locazione.**	***Agefis, nota n.137 del 23/09/13***
Società tra professionisti: non può essere utilizzata dagli avvocati **Non è applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le società tra professionisti appartenenti ad altre categorie professionali contenuta nella legge n.183/2011 e nel D.M. n.34/2013, che, tra le altre cose, ha ammesso la partecipazione di soci di capitale pur di minoranza nelle società tra professionisti. L'eventuale costituzione di una società sulla base di queste ultime disposizioni la renderebbe nulla. L'art.5 della legge professionale forense ha espressamente sottratto la disciplina delle società tra avvocati alla potestà regolamentare del Governo, ponendo una delega legislativa al fine di disciplinare, con fonte primaria, le suddette società, prevedendo, in particolare, che tutti i soci debbano essere avvocati. Il legislatore ha così configurato un tipo societario speciale che tiene conto della specificità costituzionale della professione forense.**	***Consiglio Nazionale Forense, circolare n.18 del 16/09/13***

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Società fra professionisti: regime fiscale e previdenziale **Né la norma istitutiva della STP, né il regolamento attuativo disciplinano l'aspetto fiscale e previdenziale della società tra professionisti.** **Dal punto di vista fiscale è stata evidenziata la difficoltà di utilizzare gli strumenti interpretativi che hanno consentito di qualificare il reddito delle società tra ingegneri (reddito di impresa) e delle società tra avvocati (reddito di lavoro autonomo) a causa della contemporanea presenza e rilevanza del presupposto soggettivo (la possibilità di costituire la società in una delle forme commerciali delle società di capitali oltre che di persone) e presupposto oggettivo (l'esclusiva attività professionale esercitata).**	***Irdcec, circolare n.34 del 19/09/13***

I commercialisti auspicano, quindi, che possa essere effettivamente introdotta la norma che stabilisce la natura fiscale del reddito della STP, prevista dal ddl presentato al Senato il 23/07/13 secondo il cui art.27, comma 4, alle STP, in qualunque forma costituite, si applica, anche ai fini Irap, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

L'introduzione di una tale disposizione consentirebbe di qualificare l'utile attribuito ai soci professionisti e non professionisti (tecnici e investitori) come reddito di lavoro autonomo, ad eccezione dell'utile attribuito al socio non professionista imprenditore, per il quale gli utili sarebbero attratti nel reddito d'impresa.

L'assimilazione alla disciplina fiscale delle associazioni professionali avrebbe, inoltre, l'effetto, ai fini Irap di sottrarre la STP alla presunzione assoluta di sussistenza del presupposto impositivo prevista per le società commerciali, rendendo necessaria la verifica in concreto dell'esistenza dell'autonoma organizzazione.

Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, infine, i commercialisti ritengono di aderire alla tesi secondo la quale è la STP, piuttosto i singoli soci, il soggetto obbligato al versamento della contribuzione integrativa.

Società tra professionisti **Pubblicati nuovi orientamenti societari sulla disciplina della società tra professionisti**.	***Consiglio notarile del triveneto, orientamenti societari 9/2013***

- Le s.t.p. non sono un genere autonomo, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V c.c. e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe/integrazioni espressamente previste.
- La denominazione o la ragione sociale devono contenere l'indicazione "società tra professionisti" (o la sua sigla) che non è sostitutiva dell'ulteriore precisazione del modello societario prescelto e, pertanto, dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato.
- L'iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, non è sostitutiva dell'iscrizione nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa.
- È possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto.
- Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro. Il socio professionista non deve assumere l'obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d'opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio). Egli può assumere nei confronti della società l'obbligo di eseguire l'incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall'ordinamento (tipiche o atipiche).
- Non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di s.t.p. previsto dal modello societario prescelto.
- Il venir meno della maggioranza (nel numero e nella partecipazione al capitale) dei 2/3 dei soci professionisti non inibisce l'adozione di valide deliberazioni o decisioni dei soci, ciò tanto nei 6 mesi in cui la società non è ancora sciolta, quanto nella eventuale successiva fase di liquidazione.

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

- Nelle s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere *quorum* decisionali superiori ai 2/3, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell'adozione delle decisioni dei soci.
- I soci non professionisti possono detenere azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore a 1/3 del capitale sociale. Possono detenere anche la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai 2/3 delle azioni aventi diritto al voto.
- È legittima qualsiasi composizione soggettiva dell'organo amministrativo. Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.
- L'oggetto sociale deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale in funzione all'esercizio della quale sono costituite. Non può contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale per l'esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale.
- È possibile per la s.t.p. compiere attività strumentali all'esercizio della professione ordinistica prescelta, rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all'esercizio dell'attività professionale stessa.
- Non è legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno 1 socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell'oggetto sociale.
- Una s.t.p. multidisciplinare può individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell'oggetto sociale; tale individuazione non è né necessaria né obbligatoria.
- La partecipazione ad una s.t.p. è incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche.
- La sostituzione dell'oggetto sociale di una società non professionale esistente con quello esclusivo dell'esercizio di un'attività professionale ordinistica e l'adozione di tutti gli elementi richiesti dall'art.10 L. n.183/2011, non costituisce trasformazione in senso tecnico/giuridico; non trovano applicazione in detta fattispecie le regole di cui agli artt.2498 e ss. c.c.
- La trasformazione di una s.t.p. costituita secondo uno dei modelli societari previsti dal Titolo V in una s.t.p., che adotta il modello societario disciplinato dal Titolo VI del Libro V del c.c., integra una trasformazione eterogenea, con applicazione degli artt. 2500 *septies* – 2500 *novies* c.c.

Bonus casa, eco _bonus_ e _bonus_ mobili **Illustrata la disciplina fiscale sui bonus per le ristrutturazioni edilizie, gli interventi di risparmio energetico e l'acquisto di nuovi mobili per la casa ristrutturata, con particolare riferimento alle ultime novità introdotte.**	***Agefis, portolano n.8/2013***
Concordato con continuità aziendale: sospensione dell'obbligo di copertura delle perdite **L'art.182-*sexies* l.f. in tema di perdita del capitale ha stabilito che dalla presentazione della domanda per l'ammissione al concordato preventivo – sia esso liquidatorio o con continuità aziendale – e per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, nonché della proposta di accordo ai sensi del co.6 dell'art.182-*bis* L.F. e sino alla relativa omologazione, non si applicano le norme stabilite dal codice civile in materia di perdite superiori al terzo del capitale sociale e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale ex artt. 2484, n.4, cod. civ. e 2545-*duodecies* cod. civ.. Al riguardo, è stato affermato che è funzionale al concordato con continuità aziendale la sospensione degli obblighi di copertura delle perdite e di ricapitalizzazione stabiliti dalla disciplina civilistica fino all'esecuzione (e non solo fino all'omologazione).**	***Fondazione studi U.n.g.d.c, circolare n.13 del 16/09/13***

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Società di persone: forma della decisone di scioglimento anticipato **La decisione di scioglimento anticipato, con o senza liquidazione, integra sempre una modifica del contratto sociale e come tale deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della sua iscrivibilità nel Registro delle Imprese.**	***Consiglio notarile del triveneto, orientamenti societari 9/2013 - O.A.7***
Decisione della società di approvazione della proposta e delle condizioni del concordato **Il controllo che il notaio verbalizzante la decisione o deliberazione di approvazione della domanda di concordato deve effettuare al fine di valutare la sua iscrivibilità nel registro imprese è di legittimità e non di merito. Detto controllo deve avere ad oggetto l'intero contenuto tipico previsto dalla legge per la specifica decisione verbalizzata, pertanto:** • **nel concordato fallimentare è riferito sia alla domanda sia alla proposta e alle condizioni del concordato;** • **nel concordato preventivo è riferito alla sola domanda.** **Il notaio non potrà effettuare alcuna valutazione in ordine a:** • **ricorrenza dello "stato di crisi";** • **opportunità e fattibilità del piano;** • **consistenza dell'attivo e del passivo;** • **ogni altra valutazione relativa ad elementi il cui esame è riservato dalla legge all'attestatore, al giudice o ai creditori;** • **elementi che devono risultare dai documenti e dalla relazione del professionista che accompagneranno la domanda di concordato, ancorché indicati nella decisione o deliberazione da lui verbalizzata.**	***Consiglio notarile del triveneto, orientamenti societari 9/2013 - P.A.1 (modifica)***
Società quotate: i controlli interni **Affrontato il tema dei controlli interni nelle società quotate non finanziarie, analizzando l'evoluzione storica del quadro giuridico di riferimento e i problemi aperti, con particolare riferimento alle società organizzate secondo il sistema tradizionale (il lavoro è riconducibile esclusivamente all'autore le cui opinioni espresse non impegnano la Consob).**	***Consob, quaderno n 4/2013 pubblicato sul sito il 30/09/13***
Errori in sede di ravvedimento **Commentata la circolare n.27 del 2/08/13, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli errori commessi dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso e di versamento delle imposte nel c.d. termine lungo.**	***Assonime, circolare n.29 del 27/09/13***

Iniziale posizione dell'amministrazione - l'Amministrazione aveva ritenuto che anche errori di lievissima entità nella determinazione degli importi dovuti a titolo di ravvedimento (imposta, sanzioni e interessi) impediscono il perfezionamento del ravvedimento, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura integrale, salvo poi mutare orientamento.

La recente circolare dell'Agenzia - Nella circolare n.27/2013 l'Agenzia ha confermato che in questi casi il ravvedimento deve intendersi perfezionato in misura proporzionata al versamento complessivamente effettuato dal contribuente e che gli uffici, a tal fine, devono provvedere, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere l'importo versato in modo tale riallocare correttamente la somma versata nelle varie componenti di debito nascenti dalla disciplina del ravvedimento.

È stato, inoltre, affermato che "*al fine di avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo*".

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Il rischio di una nuova interpretazione formale - Sul punto, Assonime esprime il timore che l'interpretazione letterale del suddetto passaggio della circolare possa portare a ritenere che il versamento di almeno una parte delle sanzioni dovute rappresenti una *conditio sine qua non* per il perfezionamento del ravvedimento parziale nei termini anzidetti. Diversamente, Assonime ritiene che tale frase dovrebbe essere attribuita una natura di mera indicazione operativa rivolta agli organi accertatori, i quali valuteranno l'effettiva volontà di ravvedimento del contribuente anche attraverso la circostanza che il contribuente nel modello di versamento abbia utilizzato anche i codici tributo relativi alle sanzioni, imputando a tale titolo una parte del versamento complessivo.

Iva: dichiarazione 2012

Riassunte le novità del modello di dichiarazione annuale Iva in vista del termine ultimo del 30 settembre fissato per la presentazione.

Assonime, circolare n.28 del 26/09/13

Le novità rispetto al modello utilizzato lo scorso anno derivano dalle modifiche introdotte nella disciplina IVA nel corso del 2012. In particolare, le operazioni interessate da queste novità sono quelle che rientrano nel nuovo regime dell'IVA per cassa e quelle relative a fabbricati abitativi, per le quali, ricorrendo specifiche condizioni, è stata ripristinata l'imponibilità.

Per quanto attiene la disciplina dell'Iva per cassa, applicabile a partire dalle operazioni effettuate dall'1/12/12, è stata evidenziata la modifica del rigo VE36 del quadro VE e del rigo VF19 del quadro VF del modello di dichiarazione:

- rigo VE36 del quadro VE - è stato inserito il campo 3 nel quale deve essere indicato l'ammontare delle operazioni effettuate dall'1/12/12 applicando il nuovo regime; l'ammontare delle operazioni effettuate fino al 30/11/12 con applicazione del precedente regime devono essere riportate nel campo 2;
- rigo VF19 del quadro VF - nel campo 3 devono essere indicati gli acquisti registrati nel 2012, ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi; nel campo 2 del medesimo rigo devono, invece, essere riportati gli acquisti soggetti al precedente regime.

Il nuovo regime dell'IVA per cassa è opzionale. L'opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente mentre l'adesione al regime deve essere comunicata nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta in cui il regime è stato applicato; è stato ricordato che nel modello di dichiarazione annuale è stato inserito il nuovo rigo VO15 per consentire, a coloro che hanno applicato il regime, di comunicare all'Agenzia l'adesione.

È stato segnalata, inoltre, la soppressione del quadro VR del precedente modello di dichiarazione; i dati che lo scorso anno dovevano essere indicati in tale quadro, per chiedere il rimborso dell'eccedenza di credito Iva emergente dalla dichiarazione, devono ora essere riportati nel rigo VX4 del quadro VX del nuovo modello.

Trasformazione regressiva: ammessa la riduzione reale del capitale

Nella trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone è consentito ridurre il capitale sociale volontariamente nel rispetto del termine di opposizione concesso ai creditori sociali.

Consiglio notarile del triveneto, orientamenti societari 9/2013 - K.A.36

S.r.l.: partecipazioni e limiti al loro trasferimento

Non è possibile prevedere nell'atto costitutivo che gli utili siano distribuiti in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni, ovvero che siano distribuiti secondo le proporzioni stabilite nella decisione di approvazione del bilancio o in altra decisione dei soci, fatto salvo il disposto dell'art.2468, comma 3, c.c., in ordine all'attribuzione di particolari diritti sulla distribuzione degli utili a determinati soci.

Consiglio notarile del triveneto, orientamenti societari 9/2013 - I.I.30

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

S.r.l.s.: inderogabilità sostanziale del modello standard di atto costitutivo **Il notaio rogante e/o le parti non potranno apportare alcuna modifica alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal modello ministeriale.**	***Consiglio notarile del triveneto, orientamenti societari 9/2013 - R.A.1 (modifica)***
Scissione: attribuzione alla beneficiaria di diritti reali parziali derivati da diritto di piena proprietà del patrimonio della scissa **È legittimo attuare una scissione nella quale è prevista l'assegnazione alla beneficiaria di un diritto reale parziale derivato da un diritto di piena proprietà sussistente nel patrimonio della scissa, ad esempio, assegnando ad una beneficiaria l'usufrutto o il diritto di superficie su un determinato bene immobile già spettante in piena proprietà alla scissa.**	***Consiglio notarile del triveneto, orientamenti societari 9/2013 - L.A.33***

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata